

Comune di Rivalta Bormida

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 35 DEL 30/12/2022

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma2 lettera a del D. Lgs 50/2016, del servizio di brokeraggio assicurativo periodo 01/12/2022 al 01/12/2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che la gestione dei rischi per l'Ente Pubblico Locale è sempre più difficile e complessa a seguito da una parte dei cambiamenti climatici e dall'altra della sempre più elevata conflittualità dei Cittadini verso la Pubblica Amministrazione con conseguente aumento di intensità e frequenza degli eventi sinistrosi;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi dell'operato di Società specializzata per il servizio di brokeraggio assicurativo e di risk management al fine di individuare i rischi attinenti all'attività dell'Ente ed alla proprietà del proprio patrimonio, analizzare le polizze esistenti ed impostare un razionale programma assicurativo, tenuto conto che all'interno dell'Ente non esistono esperienze professionali elevate in tale materia;

Osservato che è tradizionalmente funzione del broker quella di mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione (imprese alle quali non sia vincolato da impegni di sorta), anche tramite gara, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti; inoltre il broker fornisce la sua consulenza nella gestione dei sinistri, trattandosi di un campo di attività che richiede una specifica conoscenza giuridica, diretta in particolare verso la Pubblica Amministrazione.

Considerato che l'apporto collaborativo di un broker per l'attività di assistenza finalizzata alla stipulazione di polizze in ausilio dell'Amministrazione appare utile, opportuno e conveniente, sia per le competenze tecniche dello stesso non reperibili nella struttura interna, sia per la gratuità del servizio essendo per uso notorio previsto che la retribuzione delle prestazioni dello stesso avvengano mediante conferimento da parte della Società assicuratrice di una provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte dell'assicurato.

Fatto constatare che l'importo delle provvigioni riconosciute dalle Compagnie di assicurazione si attesta sempre sotto la soglia di Euro 139.000,00 per cui risulta applicabile la procedura di affidamento diretto, come previsto dall'art.1 comma 2 della legge 11 settembre 2020 n.120, come modificato dal decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge 108 del 29 luglio 2021.

Si provvede all'affidamento in maniera diretta motivando nel modo seguente il presente affidamento diretto:

- a) rilevato che l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal Codice degli Appalti, si configura principalmente in incarico professionale basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico, in quanto l'attività del Broker si esplica quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile), essendo l'attività di consulenza nell'ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, poiché solo quest'ultima tipologia di affidamento rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista;
- b) la giurisprudenza contabile, (vedasi sentenza n.179/2008 A della Corte dei Conti Sez. I Giurisdizionale Centrale) afferma da una parte la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker *intuitu personae*, in quanto la remunerazione dello stesso non è un costo aggiuntivo e dall'altra (sentenza n.1536/2004 Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Lombardia), esclude la sussistenza del danno erariale sia nell'ipotesi dell'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;
- c) il genere di prestazioni e fornitura non rientra, alla data della presente determinazione a contrarre, tra le categorie presenti nella Convenzioni attive Consip e pertanto non è possibile scegliere il contraente mediante ordine diretto attraverso il MEPA.

Considerato che è stata interpellata la Spett.le A&M Consulting S.r.l. di Genova, Società specializzata proprio in brokeraggio assicurativo verso la Pubblica Amministrazione Locale, regolarmente iscritta al Registro degli Intermediari di Assicurazione (R.U.I), la quale, onde poter realizzare pienamente tutti i servizi e le esperienze professionali, offre, mediante convenzione tipo, un servizio di durata triennale che non comporta alcun onere da parte dell'Ente in quanto le commissioni verrebbero corrisposte dalle compagnie che detengono i contratti assicurativi.

In considerazione che la Società di brokeraggio assicurativo A&M Consulting S.r.l. offre i seguenti servizi, con l'impegno della stessa a svolgerli con diligenza, nel rispetto del codice deontologico:

1. individuazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo;
3. studio sulla prevenzione e protezione;
4. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'Ente;
5. assistenza per l'effettuazione delle gare per le procedure semplificate predisponendo i testi delle bozze contrattuali;
6. predisposizione di una apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
7. razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze;
8. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri passivi particolarmente difficili per l'Ente, gestione dei sinistri attivi;
9. elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a medio e breve termine;
10. aggiornamento su tutte le tematiche legislative del mondo assicurativo in relazione alla Pubblica Amministrazione Locale. Il consulente non assume alcun compito di direzione e

coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, ne potrà in alcun modo impegnare l'Ente se non preventivamente autorizzato.

11. controllo delle polizze dei fornitori, dei prestatori di Servizi e degli appaltatori dell'Ente comprese le polizze fideiussorie;
12. formazione del Personale e organizzazione di Seminari e di Giornate di Studio.

Visto che A&M Consulting s.r.l., con il 1° gennaio 2006, ha immediatamente ottemperato a tutti gli obblighi dal Codice delle Assicurazioni e successivi regolamenti.

Visti:

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50
- il D.L. N. 267/2000;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Si precisa che il contratto del servizio di brokeraggio assicurativo non rientra tra le categorie merceologiche obbligatorie individuate dal D.P.C.M. 24/12/2015.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi del Responsabile del servizio finanziario e dal Segretario per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art.49 D.L. N. 267/2000

Ritenuto, ai fini di semplificazione ed economicità procedimentale, nella presente sede provvedere all'incarico senza ricorrere a duplicazioni procedurali, fatti salvi gli atti necessari alla sottoscrizione del disciplinare.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

DETERMINA

Per i presupposti di fatto e le ragioni di diritto riportate nella parte narrativa, che qui si ratificano e confermano:

1. di incaricare A&M Consulting S.r.l., con sede in Genova – Via Serra, 5/1, 16122 Genova, dell'attività di broker di assicurazione a favore del Comune di Rivalta Bormida (AL) per il periodo dal 01/12/2022 al 01/12/2025, senza tacito rinnovo e con reciproca rescindibilità annuale. Allo scadere del periodo di cui sopra, l'Ente si riserva la facoltà di confermare il servizio per un analogo periodo, previa opportuna comunicazione. Tale estensione temporale, disposta con apposito atto dell'Ente, dovrà avvenire alle stesse condizioni normative.
2. di approvare l'allegato disciplinare, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il responsabile del servizio alla sua stipulazione;
3. di stabilire che il rapporto negoziale verrà concluso con la forma della scrittura privata per corrispondenza secondo l'uso del commercio;

4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporterà alcun onere per l'Ente.

Il Responsabile del Servizio
Ottonello Fabio

F.to:

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Rivalta Bormida, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Ottonello Fabio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/05/2023 al 11/06/2023.

Rivalta Bormida, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:*